



COMUNE DI CANAL SAN BOVO

(Provincia di Trento)

Verbale di deliberazione N. 35

del Consiglio comunale

Adunanza **URGENTE** di prima convocazione
Seduta pubblica

OGGETTO: approvazione verbale seduta del 27/07/2021

L'anno **DUEMILAVENTUNO** addì **ventisei** del mese di **ottobre**, alle ore 18.00, nella sala delle riunioni, formalmente convocato si è riunito il Consiglio comunale.

Presenti i signori:

1. Rattin Bortolo - Sindaco
2. Angerer Ennio - Consigliere Comunale
3. Bangoni Arianna - Consigliere Comunale
4. Casadio Davide - Consigliere Comunale
5. Cecco Alice - Consigliere Comunale
6. Cecco Claudio - Consigliere Comunale
7. Cecco Denis - Consigliere Comunale
8. Fontana Alessio - Consigliere Comunale
9. Fruet Mariapiera - Consigliere Comunale
10. Loss Lorenzo - Consigliere Comunale
11. Pomare' Diana - Consigliere Comunale
12. Stefani Andreina - Consigliere Comunale
13. Stefani Giuseppe - Consigliere Comunale
14. Taufer Jessica - Consigliere Comunale

Assenti	
giust.	ingiust.
X	
X	
X	
X	

Assiste il Segretario Comunale Signor Sperandio Lino.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Rattin Bortolo, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

La seduta consiliare si svolge a porte chiuse nel rispetto delle misure ministeriali e provinciali per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID19; collegamento in streaming per il pubblico.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO che in precedenza è stata inviata a tutti i Consiglieri copia del Verbale della Seduta Consiliare del 27/07/2021, il Verbale viene dato per letto;

RILEVATO che sul Verbale non vi sono osservazioni dei Consiglieri;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento del Consiglio Comunale, approvato con Delibera Consiliare n. 11 dd. 26.01.1996, esaminata dalla Giunta Provinciale il 16.02.1996 sub n.1914/2-B e s.m.;

VISTO il codice degli enti locali C.E.L. della Regione Trentino Alto Adige approvato con L.R. n.2/2018;

ACQUISITO il parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa del presente atto espresso dal Responsabile della struttura competente dell'istruttoria ai sensi dell'art. 185 del CEL;

CON voti favorevoli 10, contrari 0 e astenuti 0 su numero 10 consiglieri presenti e votanti per alzata di mano;

d e l i b e r a

1.Di approvare, il Verbale della seduta del Consiglio Comunale dd. 27/07/2021;

2.Di dare atto che contro il presente provvedimento possono essere esperiti:

- Ricorso giurisdizionale di fronte al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs.vo 02.07.2010, n. 104;
- Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ex articolo 8 del D.P.R. 1199/1971 entro 120 giorni;

Data lettura del presente verbale, lo stesso viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Rattin Bortolo

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Sperandio Lino

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
(Art. 79 D.P.Reg. 01.02.2005 nr. 3/L)

Io sottoscritto Segretario Comunale, certifico che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno **28/10/2021** all'Albo pretorio e all'Albo informatico ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi fino al giorno **07/11/2021**.

Canal San Bovo, lì 28/10/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Sperandio Lino

CERTIFICAZIONE ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale dichiara ai sensi dell'art. 79 comma 3 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L, che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno **07 novembre 2021** ad ogni effetto di legge.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Sperandio Lino

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Canal San Bovo, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
Sperandio Lino

Pareri resi in data **26.10.2021** ai sensi dell'art. 81 comma 1 del vigente T.U.LL.RR.O.C. approvato con DPREg. 1/02/2005 n. 3/L. Istruttoria relativa alla proposta di deliberazione di Consiglio comunale, avente ad oggetto:

approvazione verbale seduta del 27/07/2021

<i>PARERE DI REGOLARITA' TECNICO-AMMINISTRATIVA</i>
--

Esaminata ed istruita la proposta di deliberazione in oggetto, si ritiene che la medesima sia conforme alla normativa tecnico-amministrativa che regola la materia, come richiesto dall'art. 81 comma 1 del vigente T.U.LL.RR.O.C. approvato con DPREg. 1/02/2005 n. 3/L.

Canal San Bovo, 26/10/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to (Lino Sperandio)



COMUNE DI CANAL SAN BOVO

PROVINCIA DI TRENTO

Verbale del Consiglio Comunale di data 27/07/2021

Nella sala consiliare a seguito di regolari avvisi, il giorno martedì 27 luglio 2021 è riunito il Consiglio comunale in seduta pubblica di prima convocazione di urgenza;

Sono presenti i seguenti :

CONSIGLIERI:

1. RATTIN BORTOLO	[PRESENTE] PRESIDENTE
2. CASADIO DAVIDE	[PRESENTE]
3. CECCO CLAUDIO	[PRESENTE]
4. FRUET MARIAPIERA	[PRESENTE]
5. LOSS LORENZO	[PRESENTE]
6. STEFANI GIUSEPPE	[PRESENTE]
7. TAUFER JESSICA	[PRESENTE]
8. STEFANI ANDREINA	[PRESENTE]
9. ANGERER ENNIO	[PRESENTE]
10.CECCO DENIS	[PRESENTE]
11.BANGONI ARIANNA	[PRESENTE]

Assenti giustificati; ALESSIO FONTANA, ALICE CECCO E DIANA POMARE'.

Assiste e verbalizza il Segretario Comunale Sperandio Lino.

Il Sindaco comunica che la seduta si svolge a porte chiuse a causa dell'emergenza Covid-19; la seduta è trasmessa in diretta streaming sulla pagine facebook ufficiale del comune di Canal san bovo e con link sul sito del Comune per permettere la visione al pubblico; i consiglieri sono in aula con distanza minima di un metro tra gli stessi e con mascherina protettiva; I consiglieri hanno firmato apposita dichiarazione di assenza sintomi covid-19.ed hanno effettuato la pulizia delle mani con detergente.

Accertata la validità dell'adunanza, presenti in 11 consiglieri; il Signor Bortolo Rattin Sindaco in qualità di presidente della seduta del Consiglio, dichiara aperta la seduta ad ore 18,00 e passa a trattare i seguenti punti all'ODG.

Con votazione favorevole all'unanimità, astenuti gli interessati, vengono nominati scrutatori i cons.Stefani Andreina e Cecco Denis.

ODG PUNTO 1)

approvazione verbale della seduta del 25/05/2021.

La seduta consiliare si svolge a porte chiuse nel rispetto delle misure ministeriali e provinciali per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID19; collegamento in streaming per il pubblico.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO che in precedenza è stata inviata a tutti i Consiglieri copia del Verbale della Seduta Consiliare del 25/05/2021, il Verbale viene dato per letto;

RILEVATO che sul Verbale non vi sono osservazioni dei Consiglieri;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento del Consiglio Comunale, approvato con Delibera Consiliare n. 11 dd. 26.01.1996, esaminata dalla Giunta Provinciale il 16.02.1996 sub n.1914/2-B e s.m.;

VISTO il codice degli enti locali C.E.L. della Regione Trentino Alto Adige approvato con L.R. n.2/2018;

ACQUISITO il parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa del presente atto espresso dal Responsabile della struttura competente dell'istruttoria ai sensi dell'art. 185 del CEL;

CON voti favorevoli 11, contrari 0 e astenuti 0 su numero 11 consiglieri presenti e votanti per alzata di mano;

d e l i b e r a

1.Di approvare, il Verbale della seduta del Consiglio Comunale dd. 25/05/2021;

2.Di dare atto che contro il presente provvedimento possono essere esperiti:

- Ricorso giurisdizionale di fronte al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs.vo 02.07.2010, n. 104;
- Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ex articolo 8 del D.P.R. 1199/1971 entro 120 giorni;

DELIBERA N. 27/2021

ODG PUNTO 2)

approvazione ratifica quinta variazione urgente al bilancio di previsione 2020/2022 approvata con delibera di giunta comunale n.114 dd. 06/07/2021 ai sensi dell'art. 49 comma 5 del Codice degli enti locali approvato con L.R. n. 2/2018 della Regione Trentino Alto Adige.

Il Sindaco illustra la variazione generale e la resp. Del servizio finanziario dott.ssa Castellaz la parte corrente e in conto capitale.

La seduta consiliare si svolge a porte chiuse nel rispetto delle misure ministeriali e provinciali per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID19; collegamento in streaming per il pubblico.

Il Sindaco illustra al Consiglio Comunale le motivazioni che hanno portato la Giunta comunale ad assumere, con delibera n. 114 dd. 06/07/2021, in via d'urgenza ex art. 49, 5° comma, del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. . 03/05/2018 nr. 2, una variazione di bilancio di previsione 2021/2023, precisando che la medesima risultava giustificata dall'urgenza di poter procedere all'integrazione dei relativi capitoli ed autorizzare i responsabili dei servizi all'assunzione dei relativi impegni di spesa, in particolare, con riferimento al capitolo relativo all'inserimento di aumento di spesa dovuta a un intervento di somma urgenza;

Preso atto, pertanto, dei contenuti della deliberazione sopra richiamata e del parere favorevole del revisore dei conti previamente espresso, il Sindaco invita i presenti a pronunciarsi in merito alla ratifica o meno della suddetta deliberazione;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la deliberazione n. 114 del 06/07/2021 adottata dalla Giunta comunale e preso atto delle relative motivazioni a supporto dell'istruttoria;

VISTO :

che il Bilancio di previsione 2020/2022, il Documento Unico di Programmazione 2020/2022 e la nota integrativa sono stati approvati con deliberazione del Consiglio comunale n.4 del 27/01/2021;

che con delibera di Consiglio comunale n. 8 dd.10/02/2021 è stata approvata la prima variazione al bilancio di previsione 2021/2023 al DUP e alla nota integrativa;

che con delibera di Consiglio Comunale n. 13 dd.11/05/2021 è ratificata la delibera di giunta comunale n. 34 dd. 16/03/2021 che approvava la seconda variazione urgente al bilancio di previsione 2021/2023;

che con delibera di Consiglio comunale n. 14 DD. 11/05/2021 è stata approvata la terza variazione al bilancio di previsione 2021/2023 al DUP e alla nota integrativa;

che con delibera di Consiglio comunale n. 20 DD. 25/05/2021 è stata approvata la quarta variazione al bilancio di previsione 2021/2023 al DUP e alla nota integrativa;

Visto il Codice degli Enti Locali approvato con L.R. . 03/05/2018 nr.2 ed in particolare l'art. 49 del medesimo;

Visto il Regolamento di Contabilità;

Visto il parere del revisore dei conti;

Visto lo Statuto comunale;

Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnico – amministrativa dell'atto, in relazione alle sue competenze, espresso ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali (CEL) – approvato con L.R. 2/2018;

Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario, per quanto di competenza, in ordine alla regolarità contabile dell'atto ai sensi ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali (CEL) – approvato con L.R. 2/2018;

Con voti favorevoli nr 11 , contrari nr.0 e astenuti nr.0, espressi per alzata di mano, su numero 11 consiglieri presenti e votanti per alzata di mano;

DELIBERA

1) Di ratificare, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. ex art. 49, 5° comma, del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. . 03/05/2018 nr. 2, e senza modifica alcuna, la deliberazione della Giunta comunale n. 114 del 06/07/2021 avente ad oggetto la variazione (quinta) urgente al bilancio di previsione esercizio finanziario 2021/2023;

2) Di dichiarare la presente deliberazione, con voti favorevoli nr.11, contrari nr.0 e astenuti nr.0, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183 del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03/05/2018 nr.2, stante la necessità di formalizzare la ratifica di cui all'oggetto nel termine previsto dalle vigenti disposizioni di legge.

3) Di dare evidenza,

ai sensi dell'art. 5 della L.R. 31.07.1993 n. 13, avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:

-Opposizione da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare alla Giunta comunale ai sensi dell'art. 183 del Codice degli Enti Locali (CEL) – approvato con L.R. 2/2018;

-Ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia amministrativa entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 dell'allegato 1) del D.Lgs. 02/07/2010 n. 104.

-Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da parte di chi vi abbia interesse, concreto ed attuale, entro 120 giorni ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199;

Delibera n. 28/2021

ODG PUNTO 3)

VARIAZIONE DI ASSESTAMENTO GENERALE N.6 E CONTROLLO DELLA
SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 175, COMMA 8
E DELL'ART. 193 DEL D.LGS. 18.8.2000, NR. 267 E SS.MM.

Il Sindaco procede all'introduzione generale e spiega l'uso possibile dell'avanzo di amministrazione; La resp. Servizio finanziario dott.ssa Castellaz illustra la variazione in particolare l'analisi delle entrate, l'avanzo disponibile e la sua ripartizione, il parere del revisore e il verificarsi degli equilibri di bilancio;

La seduta consiliare si svolge a porte chiuse nel rispetto delle misure ministeriali e provinciali per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID19. La seduta è trasmessa in streaming per consentire la visione da parte del pubblico.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che

- la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.42)", che, in attuazione dell'articolo 79 dello Statuto speciale, dispone che gli enti locali e i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto, individuando inoltre gli articoli del decreto legislativo n. 267 del 2000 che trovano applicazione agli enti locali della Provincia Autonoma di Trento;

- con Decreto Legislativo n. 118/2011, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, sono stati individuati i principi contabili fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'art. 117, c. 3, della Costituzione;
- ai sensi dell'art. 3 del sopra citato D.Lgs. 118/2011, le Amministrazioni pubbliche devono adeguare la propria gestione ai principi contabili generali e di competenza finanziaria;

Visto l'art. 175 comma 8, il quale prevede che *“Mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio”*;

Richiamato l'art. 193 comma 2 del TUEL, in base al quale almeno una volta, entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo ad adottare, contestualmente:

- a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;
- b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;
- c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui;

Vista la deliberazione n. 4 del 27/01/2021 con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di previsione per gli esercizi 2021–2023 e il Documento Unico di Programmazione 2021-2023;

Vista la deliberazione n. 9 del 02.02.2021 con la quale la Giunta Comunale ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione per gli esercizi 2021–2023;

Visto che con delibera di Consiglio comunale n. 8 dd.10/02/2021 è stata approvata la prima variazione al bilancio di previsione 2021/2023 al DUP e alla nota integrativa;

Visto che con delibera di Consiglio Comunale n. 13 dd.11/05/2021 è ratificata la delibera di giunta comunale n. 34 dd. 16/03/2021 che approvava la seconda variazione urgente al bilancio di previsione 2021/2023;

Visto che con delibera di Consiglio comunale n. 14 DD. 11/05/2021 è stata approvata la terza variazione al bilancio di previsione 2021/2023 al DUP e alla nota integrativa;

Visto che con delibera di Consiglio comunale n. 20 DD. 25/05/2021 è stata approvata la quarta variazione al bilancio di previsione 2021/2023 al DUP e alla nota integrativa;

Visto che con delibera di Consiglio comunale n. 28 DD.27/07/2021 è stata approvata la ratifica della quinta variazione al bilancio di previsione 2021/2023 al DUP e alla nota integrativa approvata con delibera di Giunta comunale n. 114 dd. 06/07/2021;

Dato atto che con delibera di Giunta comunale n. 29 di data 02 marzo 2021 si è provveduto al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi dell'esercizio finanziario 2020, provvedendo contestualmente alle relative variazioni di bilancio.

Ritenuto pertanto necessario procedere con l'assestamento del bilancio ed il controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio, così come indicato anche dal principio della programmazione allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011, punto 4.2 lettera g);

Dato atto che con nota prot.n. 3893/2021 il Responsabile del Servizio Finanziario ha richiesto ai Responsabili dei Servizi le seguenti informazioni:

- l'esistenza di eventuali debiti fuori bilancio
- l'esistenza di dati, fatti o situazioni che possano far prevedere l'ipotesi di un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui, anche al fine di adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui;

Rilevato che non sono stati segnalati debiti fuori bilancio da ripianare, né l'esistenza di situazioni che possono generare squilibrio di parte corrente e/o capitale, di competenza e/o nella gestione dei residui, ovvero nella gestione della cassa, come risulta dalle attestazioni dei Responsabili dei Servizi;

Rilevato che non sono stati segnalati debiti fuori bilancio da ripianare, né l'esistenza di situazioni che possono generare squilibrio di parte corrente e/o capitale, di competenza e/o nella gestione dei residui, ovvero nella gestione della cassa, come risulta dalle apposite attestazioni assunte a protocollo dell'Ente al n. 3894 dd. 22.07.2021 (responsabile settore finanziario), n. 3894 dd. 22.07.2021 (responsabile settore tecnico), n. 3894 dd. 22.07.2021 (responsabile settore personale), n. 3894 dd. 22.07.2021 (responsabile settore segreteria e affari generali) e n. 3894 dd. 22.07.2021 (responsabile settore biblioteca), depositate in atti presso il settore finanziario.

Considerato che il Responsabile del Servizio Finanziario, sulla base delle segnalazioni pervenute dai Responsabili dei singoli servizi, attesta l'inesistenza di situazioni che possono generare squilibrio di parte corrente e/o capitale, di competenza e/o nella gestione dei residui, ovvero nella gestione della cassa;

Richiamato il principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011, in base al quale in sede di assestamento di bilancio e alla fine dell'esercizio per la redazione del rendiconto, è verificata la congruità del fondo crediti di dubbia esigibilità complessivamente accantonato:

- a) nel bilancio in sede di assestamento;
- b) nell'avanzo, in considerazione dell'ammontare dei residui attivi degli esercizi precedenti e di quello dell'esercizio in corso, in sede di rendiconto e di controllo della salvaguardia degli equilibri;

Ritenuto di dare atto dell'equilibrio nella gestione dei residui attivi e passivi e che, pertanto, non risulta necessario provvedere all'accantonamento di ulteriori poste al Fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in sede di bilancio previsionale in euro 25.225,00 e accantonato nel risultato di amministrazione in euro 99.836,33;

Verificata la consistenza del "Fondo di riserva", che in relazione alle possibili spese imprevedute che possono originarsi fino alla fine dell'anno, è ritenuto congruo e sufficiente e quindi non necessita di integrazione.

Verificato inoltre l'attuale "Fondo di riserva di cassa", e ritenuto sufficiente in relazione alle possibili spese imprevedute fino alla fine dell'anno, con conseguente necessità di non integrare l'importo dello stesso.

Vista la relazione del Responsabile Finanziario "Verifica del permanere degli equilibri generali di bilancio 2021-2023" di cui all'allegato 1) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Considerato pertanto che il risultato di amministrazione 2020, a seguito dell'integrazione della quota accantonata al fondo crediti di dubbia esigibilità, risulta così rideterminato:

Fondi accantonati	€ 378.062,98
Fondi vincolati	€ 485.873,98
Fondi destinati a investimenti	€ 94.569,82
Fondi liberi	€ 3.631.777,45
TOTALE	€ 4.590.284,23

Verificato l'attuale stanziamento del Fondo di Riserva, e ritenuto sufficiente in relazione alle possibili spese imprevedute fino alla fine dell'anno, con conseguente necessità di integrare l'importo entro i limiti di legge;

Verificato l'attuale stanziamento del Fondo di Riserva di cassa, e ritenuto sufficiente in relazione alle possibili necessità di cassa fino alla fine dell'anno, con conseguente necessità di integrare l'importo entro i limiti di legge;

Vista la variazione di assestamento generale di bilancio, predisposta in base alle richieste formulate dai Responsabili dei Servizi, con la quale si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva (ed il fondo di riserva di cassa), al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio e degli equilibri di bilancio;

Verificato che le variazioni proposte non alterano il pareggio finanziario e vengono rispettati gli equilibri di bilancio di cui all'art. 162 e 193 del D.Lgs. 267/2000, come dimostrato dagli allegati 2) e 3) parti integranti e sostanziali al presente provvedimento.

Vista inoltre la necessità di dichiarare immediatamente eseguibile la presente variazione in quanto è necessario dare attuazione ad una serie di spese di parte corrente indifferibili ed urgenti, relative a pagamento di utenze e gestione ordinaria del patrimonio comunale e di spese di parte capitale in particolare relative all'efficientamento energetico, la manutenzione straordinaria strade, la manutenzione straordinaria delle reti del servizio idrico integrato e approvazione studio di fattibilità collegamento ciclo pedonale Canal San Bovo – Caoria;

Visto il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti ns prot. 3797 dd. 19/07/2021 come previsto dall'art. 210 del codice enti locali della Regione TAA approvato con LR 2/2018 e dall'articolo 239 del D.lgs. 267/2000, comma 1 lettera b);

Dopo discussione, come riportata nel verbale di seduta;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;

Visto il Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con L.R. 2/2018;

Visto il Regolamento di Contabilità;

Visto lo Statuto Comunale;

Visti i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell'art. 185 del codice enti locali, sulla proposta di adozione della presente deliberazione del Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica e contabile con attestazione della regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;

Con votazione che dà il seguente risultato: n.11 voti favorevoli, n.0 astenuti, n. 0 contrari, espressi per alzata di mano da n. 11 Consiglieri ;

d e l i b e r a

1) DI DARE ATTO del permanere degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 del D.lgs. 267/2000 in esito alla verifica della gestione finanziaria di competenza e dei residui, integrata con le risultanze delle variazioni di bilancio allegata al presente provvedimento, dalla quale non emergono dati che facciano prevedere un disavanzo di gestione o di amministrazione e che, pertanto, non sono necessari provvedimenti di ripristino degli equilibri finanziari, come dimostrato nei seguenti allegati :

All. 1 - Prospetto di controllo degli equilibri di bilancio assestato;

All. 2 - Prospetto di verifica del rispetto dei vincoli di finanza pubblica equilibrio di bilancio di cui all'art. 9 della legge n. 243/2012 (art. 1 commi 466 e seguenti della Legge 11 dicembre 2016 n. 232 ;

All. 3 - Prospetto di controllo della gestione di cassa;

All. 4 - Prospetto di controllo della gestione dei residui;

All. 5 – Prospetto di controllo della gestione di competenza.

2) DI DARE ATTO che non sono stati segnalati debiti fuori bilancio da ripianare ai sensi dell'articolo 194 del D.lgs 267/2000;

3) DI APPROVARE la variazione di assestamento generale, e al Documento Unico di Programmazione - DUP 2021-2023 con la quale si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva (ed il fondo di riserva di cassa), al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio, variazione che si concretizza nei seguenti allegati n. 2:

4) Di dare atto che non sono stati utilizzati proventi di oneri di urbanizzazione per il finanziamento della spesa corrente.

5) DI MODIFICARE il programma triennale opere pubbliche contenuto nel D.U.P. 2021 – 2023 come da allegato n. 3, parte integrante del presente provvedimento in relazione alle modifiche di stanziamento contenute nelle variazioni di bilancio;

6) DI DARE ATTO che il contenuto del presente provvedimento costituisce integrazione e modificazione alla parte finanziaria del D.U.P. 2021 – 2023;

7) DI DARE ATTO che con successivo provvedimento la Giunta comunale effettuerà le conseguenti modifiche al Piano esecutivo di gestione P.E.G. 2021/2023;

8) DI DARE ATTO che il presente atto, debitamente esecutivo, sarà trasmesso al Tesoriere, ai sensi dell'art. 216, 1° comma, del D.Lgs. n. 267/2000;

9) DI DARE ATTO che la presente deliberazione sarà allegata al rendiconto dell'esercizio 2021;

10) DI DICHIARARE, con n. 11 voti favorevoli , contrari 0 e astenuti n.0, espressi per alzata di mano da n. 11 Consiglieri presenti e votanti, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183 del codice enti locali della Regione T.A.A. approvato con L.R. n.2/2018, stante l'urgenza di impegnare le spese oggetto della presente variazione di bilancio come indicato in premessa ;

11) DI DARE EVIDENZA, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 31.07.1993 n. 13, avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:

-Opposizione da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare alla Giunta comunale ai sensi dell'art. 183 del Codice degli Enti Locali (CEL) – approvato con L.R. 2/2018;

-Ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia amministrativa entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 dell'allegato 1) del D.Lgs. 02/07/2010 n. 104.

-Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da parte di chi vi abbia interesse, concreto ed attuale, entro 120 giorni ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199;

DELIBERA 29/2021

ODG PUNTO 4

Art. 14 del Regolamento per l'applicazione della tariffa per la gestione del ciclo dei rifiuti urbani (TARI): sostituzione del Comune per l'anno 2021 al soggetto tenuto al pagamento anche alla luce della normativa Covid 19 e ai fondi di cui all'106 e dall'articolo 112 bis, comma 1 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34.

Il Sindaco comunica che con questa delibera si esentano le prime case dal pagamento della quota fissa per l'anno 2021, come per gli altri comuni della Comunità di Primiero, a causa dell'emergenza Covid-19, per dare un concreto sostegno alle famiglie; inoltre sono previste riduzione diversificate per alcune attività commerciali ed esercizi pubblici scaglionate;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che

- in data 23/09/2013 nr. 121 rep è stata sottoscritta la convenzione ad oggetto "trasferimento volontario alla Comunità di Primiero del ciclo dei rifiuti – funzione propria dei Comuni da esercitare in forma associata e coordinata" tra i Comuni di Canal San Bovo, Fiera di Primiero, Imer, Mezzano, Sagron Mis, Siror, Tonadico e Transacqua e la Comunità di Primiero con la quale la Comunità diviene titolare di tutte le funzioni amministrative e di governo, comprese quelle di direttiva, indirizzo e controllo in materia di gestione delle politiche programmatiche, tasse e tariffe relative, comprensive di tutti gli aspetti attuativi, gestionali e contabili a decorrere dal 01/01/2014 avvalendosi della società "in house" Azienda Ambiente srl.;
- a decorrere dal 01/01/2014 la Comunità di Primiero diviene pertanto, a tutti gli effetti, titolare del servizio relativo al ciclo dei rifiuti, subentrando nella gestione ai Comuni avuto riguardo a tutti gli aspetti regolamentari e disciplinari del servizio stesso.

Richiamate le seguenti deliberazioni assunte dall'Assemblea della Comunità di Primiero in data 03/03/2014 aventi ad oggetto:

- delibera nr. 2 “Presa d’atto assunzione titolarità del servizio di raccolta dei rifiuti urbani in Primiero a decorrere dal 01/01/2014 ed adempimenti inerenti e conseguenti”;
- delibera nr. 3 “Approvazione regolamento per l’applicazione della tariffa e del tributo sui rifiuti e sui servizi (TARI) - L. 27/12/2013 nr. 147”.

Richiamato in particolare il dispositivo di cui al punto 13 della deliberazione nr. 26/2015 della Comunità di Primiero che testualmente recita: “Di dare atto che i Comuni potranno deliberare in relazione all’art.14 del Regolamento per l’applicazione della TARI trasmettendo i relativi provvedimenti alla Comunità entro due mesi dall’adozione del presente atto, al fine di consentire il corretto svolgimento del servizio da parte di Azienda Ambiente srl”.

Rilevato che soggetto passivo della TARI è chiunque possieda o detenga, a qualsiasi titolo, locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, fatta eccezione per gli utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi, nel corso dello stesso anno solare, per i quali il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.

Il gettito derivante dall’applicazione della tariffa deve in ogni caso assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti, ricomprendendo anche i costi di cui all’articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

Considerato che

- il D.P.R. 158/99 prevede che la tariffa dei rifiuti sia composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e ai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all’entità dei costi di gestione. I costi del servizio sono desunti dal piano finanziario, sia per la quota fissa che per quella variabile e sono ripartiti fra le due macro classi di utenze, sulla base dei criteri dettati dal D.P.R. n. 158/99;
- il predetto decreto fissa determinati coefficienti per il calcolo della tariffa, individuati in misura variabile a seconda che la popolazione del Comune superi o meno i 5.000 abitanti, con un’ulteriore differenziazione per area geografica (Nord, Centro e Sud). Tali coefficienti sono stati determinati nel regolamento della TARI;
- l’art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l’altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio “chi inquina paga”.

Dato atto che con la deliberazione n. 443 del 31/10/2019, ARERA ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021 confermando, per quanto attiene al concreto metodo di calcolo delle tariffe, l’utilizzo dei parametri di cui al citato D.P.R. n. 158/1999. In particolare, l’art. 6 della citata deliberazione disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti (PEF), prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall’Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e rimette ad ARERA il compito di approvare il predetto PEF, dopo che l’Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni; si da atto inoltre che attualmente non sono operanti nel territorio della Provincia di Trento, gli ATO (Ambiti Territoriali Omogenei) previsti dal

D.Lgs. 152/2006 e pertanto la Comunità di Primiero svolge le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019.

Anche nel corso del 2020 ARERA ha emanato specifici provvedimenti in materia di tariffa sui rifiuti sia per quanto concerne la determinazione delle tariffe che la redazione dei Piani finanziari. Nello specifico si tratta:

- della delibera n. 57 del 03/03/2020, contenente semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- della determinazione n. 2 del 27/03/2020, contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- della delibera n. 158 del 05/05/2020, riportante misure urgenti a tutele degli utenti del servizio rifiuti in seguito all'emergenza sanitaria;
- della determinazione n. 238 del 23 giugno 2020 che prevede, tra l'altro, modifiche da poter apportare al PEF per i costi legati all'emergenza sanitaria in atto da COVID-19.

Anche il legislatore, sia nazionale che provinciale, nel contesto della normativa e dei provvedimenti assunti negli ultimi mesi a seguito dell'emergenza sanitaria causata dal COVID-19, ha introdotto delle disposizioni di carattere eccezionale che vanno ad incidere, sulla disciplina della tariffa rifiuti, sulle modalità e sui tempi di approvazione delle tariffe e del Piano finanziario.

Il comma 683 della L. 147/2013 testualmente dispone che: "Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia". Il comma 651 della stessa norma prescrive inoltre che: "Il Comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158". Anche il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, così come sostituito dall'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001, dispone che: Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.

Inoltre, l'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006 (Legge Finanziaria 2007) stabilisce che "gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno".

Rilevato che IFEL – Fondazione ANCI, con nota di chiarimento di data 24 aprile 2020, in risposta ai quesiti posti da numerosi Comuni, si è espressa con riferimento alla possibilità di introdurre riduzioni di tariffe a seguito dell'emergenza Covid-19, ricordando ai Comuni la facoltà consentita dal comma 660 dell'art. 1 della L. 147/2013 di deliberare "riduzioni della tariffa, ovvero agevolazioni che non hanno specifica attinenza al servizio tributi, prevedendone la copertura attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune.

In relazione al citato quadro normativo e regolamentare delineatosi con i provvedimenti governativi, l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha ritenuto di intervenire con la deliberazione n. 158 del 5.5.2020. ARERA ha stabilito che "...con

specifico riferimento alle utenze non domestiche, ferme restando le prerogative già attribuite dalla legge 147/13 agli Enti locali in materia di riduzioni ed esenzioni tariffarie, sia opportuno – in applicazione del già richiamato principio “chi inquina paga” - declinare selettivamente l'intervento regolatorio”. Ai fini del “Calcolo della parte variabile della tariffa per le utenze non domestiche” - per gli anni 2020 e 2021, in considerazione delle misure adottate a livello nazionale e locale per contrastare l'emergenza da COVID-19”, trovano applicazione taluni criteri di riduzione connessi alla durata del periodo di chiusura delle attività determinatosi in relazione ai provvedimenti governativi emanati in conseguenza dell'emergenza sanitaria.

Sempre IFEL – Fondazione ANCI, con nota di approfondimento del 31.5.2020 aveva chiarito alcuni aspetti applicativi della deliberazione ARERA n. 158 precisando, per quanto di rilievo ai fini del presente provvedimento, quanto segue:

- tutte le agevolazioni previste da ARERA sono già astrattamente ricomprese nell'ampia potestà concessa ai Comuni dall'articolo 1, comma 660, della legge 147/2013, che consente dal 2014 ai consigli comunali di introdurre, con l'apposito regolamento, riduzioni non necessariamente connesse alla produzione dei rifiuti, quindi consentendone lo scopo sociale, purché le riduzioni stesse siano finanziate con risorse derivanti dalla fiscalità generale ed il mancato gettito non sia quindi ripartito sulle altre utenze;
- appare evidente, in proposito, che qualsiasi scelta che vada oltre il livello minimo contemplato nella Delibera n.158 possa essere liberamente applicata dai Comuni, con l'unica accortezza di comprendere, all'interno delle scelte effettuate, le utenze non domestiche previste dagli Allegati alla delibera in esame. Non esiste infatti alcun divieto di procedere in maniera più generosa, con risorse derivanti dal bilancio dei Comuni, al fine di beneficiare le utenze in difficoltà economica provocata dall'emergenza sanitaria da Covid-19, ma appare comunque opportuno rispettare il “minimo regolatorio” imposto dalle nuove previsioni ARERA;
- si ritiene, in proposito, che in questa fase, in cui non si è ancora acquisita una certezza sulle reali perdite di gettito relative al prelievo sui rifiuti, sia possibile deliberare nell'immediato, oltre a proroghe dei tempi di pagamento, anche riduzioni relative alla tariffa corrispettiva da finanziare con mezzi propri dell'ente (entrate proprie e trasferimenti statali per covid), comunque nel rispetto degli equilibri previsionali.

Considerato che nel nuovo regolamento riguardante la tassa sui rifiuti, approvato dalla Comunità di Primiero con Atto del Commissario n. 38, dd. 28.04.2021, avente ad oggetto: “Regolamento relativo alla tariffa per il servizio di gestione dei rifiuti. Approvazione modifiche”, all'art. 14 riferito alla sostituzione del Comune al soggetto tenuto al pagamento, è stato esplicitamente previsto al comma 3 che: “Il Comune per far fronte a calamità pubbliche o a situazioni di emergenza sanitaria, con deliberazione del Consiglio Comunale, potrà stabilire riduzioni tariffarie sia per le utenze domestiche che non domestiche, eventualmente disciplinandone l'applicazione, in aggiunta o comunque nel rispetto di quanto previsto dalle normative in vigore. La copertura delle riduzioni e esenzioni di cui ai precedenti commi è assicurata da risorse diverse dai proventi della tariffa di competenza dell'esercizio.”

Si tratta di riduzioni/sostituzioni che rientrano fra quelle per le quali la relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune.

Con atto del Commissario della Comunità di Primiero n. 56, dd. 28.06.2021 recante “Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Validazione piani finanziari e approvazione tariffa rifiuti (TARI) per l'anno 2021” è stata approvata la tariffa rifiuti per l'anno 2021, confermando le tariffe già in vigore per l'anno 2020.

Per il corrente anno, nonostante l'incertezza del quadro normativo e tenuto conto dell'attuale situazione economica generale dove:

- la quasi totalità dei nuclei familiari di Canal San Bovo è stata interessata da un calo di reddito (sospensione economica delle proprie attività, perdita del lavoro, cassa integrazione, mancati introiti da affitti e locazioni ecc.), provocando inoltre reazioni a catena sulla flessione dei consumi e sulla domanda di servizi, con impatto sulla totalità dell'economia del territorio;
- gran parte delle imprese, attività commerciali, ristoranti, ecc. non hanno lavorato nel periodo nella stagione invernale 2020-2021 e nella primavera del corrente anno sono ancora presenti le restrizioni governative per la normale apertura delle stesse con enormi difficoltà economiche legate anche ai contenuti aiuti corrisposti per sostenerle,

il Comune di Canal San Bovo intende comunque definire le riduzioni previste dall'art.14 del vigente regolamento per l'applicazione della tariffa per la gestione del ciclo dei rifiuti urbani (TARI) per il corrente anno mediante sostituzione all'utenza;

Pertanto, sulla base del quadro normativo e interpretativo sopra delineato, del citato dettato regolamentare e dell'obiettivo strategico ed operativo inseriti nel DUP, per il solo anno 2021, in considerazione della eccezionale condizione di emergenza sanitaria causata dalla pandemia da COVID-19 e dei conseguenti gravi effetti negativi sulle attività economiche, ai sensi dell'art. 14 comma 3 del Regolamento relativo alla tariffa per il servizio integrato di gestione dei rifiuti approvato con decreto n° 38 del 28.04.2021 del Commissario Straordinario della Comunità di Primiero, si propone la sostituzione del Comune nel pagamento dell'importo dovuto a titolo di tariffa alle utenze domestiche individuate dall'art. 10 comma 6 del regolamento succitato nella misura del 100% della sola parte fissa della tariffa; per le utenze non domestiche anche a carattere stagionale descritte dall'art. 11 comma 1 del regolamento succitato, si propone la sostituzione del Comune nel pagamento parziale dell'importo, della sola parte fissa della tariffa ,per le categorie economiche e nella misura descritte nella tabella successiva:

ATTIVITÀ	RIDUZIONE %
Alberghi con ristorante	50
Alberghi con ristorante stagionale	50
Alberghi senza ristorante	50
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	30
Bar, caffè, pasticceria annuale e stagionale	50
Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	50
Negozi, fiorerie	30
Plurilicenze alimentari	50
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie annuale e stagionale	50

La sostituzione proposta è coerente con la necessità di tenere conto degli effetti economici generati dai provvedimenti governativi di chiusura delle attività finalizzati a contenere l'epidemia da COVID-19, oltreché degli effetti di riduzione della produzione di rifiuti solidi urbani ed assimilati da parte delle utenze sia domestiche che non domestiche interessate da tali provvedimenti e a seguito del blocco della mobilità della popolazione (lockdown), che ha interessato anche le utenze non domestiche non soggette a provvedimenti di sospensione delle attività. Il blocco della popolazione nel periodo invernale/primaverile, stagioni interessate da un consistente afflusso turistico, ha impattato infatti anche su tutte quelle attività che, nonostante non fossero state sospese, non hanno potuto lavorare con il

turismo tipico della stagione. Peraltro il distanziamento sociale, ancora in vigore, impatta su tutte quelle attività commerciali che, per la particolare funzione aggregativa, sociale e ricreativa, hanno dovuto imporre limiti quantitativi alla rispettiva clientela.

La sostituzione proposta, a favore delle utenze domestiche, è in linea con l'art. 3.5 della deliberazione ARERA, prevedendo di introdurre condizioni di migliore favore sul territorio di propria competenza rispetto a quelle minime previste dalla regolazione nazionale, nonché è in linea con l'art. 14 del Regolamento per la Disciplina della tariffa per il servizio integrato di gestione dei rifiuti. L'agevolazione proposta è estesa alle utenze domestiche di cui all'art.10 comma 6, del regolamento, e non solo ai nuclei familiari in condizioni di estremo disagio.

Le sostituzioni previste dalla presente delibera cumulabili con le riduzioni previste dal Regolamento per la Disciplina della tariffa per il servizio integrato di gestione dei rifiuti non possono comunque superare il totale della tariffa dovuta ai sensi dell'art. 13 (Agevolazioni) del medesimo Regolamento.

Le predette sostituzioni comportano un costo a carico del Comune stimato in Euro 40.500,00 importo iscritto nel bilancio di previsione 2021/2023 con delibera consiliare n° 20 del 25.05.2021;

La copertura di tale minore gettito di entrata è garantita mediante applicazione al bilancio di previsione di una corrispondente quota delle risorse di parte corrente disponibili.

Le sostituzioni proposte rientrano fra quelle cosiddette "straordinarie", previste nel regolamento sulla tariffa dei rifiuti e consentite dal comma 660 dell'art. 1 L. 147/2013; sostituzioni per le quali la relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata con il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune.

La relativa spesa corrente per tali sostituzioni da iscriverne a bilancio rientra a tutti gli effetti fra le spese richiamate dal citato art. 109 del DL 18/2020, in quanto concernente ad agevolazioni dovute a causa della situazione emergenziale determinata dalla pandemia COVID-19.

Dato atto che la riduzione tariffaria di cui sopra dell'importo complessivo presunto di € 40.500,00 è finanziata con l'applicazione di avanzo vincolato a seguito approvazione del rendiconto anno 2020 approvato con delibera n. 19 dd. 25.05.2021, lo stesso avanzo è stato generato dalle seguenti risorse erogate dalla sto nell'anno 2020 nell'ambito dei fondi per che sono :

- per € 13.332,76 Assegnazione fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali di cui all'articolo 106 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 agevolazioni TARI massima consentita per l'anno 2020 fissata dallo Stato -;
- per € 21.502,00 Assegnazione ai comuni trentini delle risorse previste dall'articolo 112 bis, comma 1, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (delibera PAT n. 2302/2020);
- per € 5.665,24 risorse proprie di tipo corrente.

Anche IFEL, nella citata nota del 24 aprile, giunge alla conclusione che le riduzioni delle tariffe TARI, rivolte a specifiche categorie colpite dalle conseguenze dell'emergenza COVID-19, possono essere finanziate con entrate proprie del bilancio dei Comuni, derivanti da eventuali maggiori entrate riscosse a seguito dell'attività di contrasto

dell'evasione (su Tari o su altre fonti di entrata), ovvero da altre risorse proprie del Comune.

RICHIAMATA la delibera di Consiglio comunale n. 10 dd. 09/03/2020 con la quale si approvavano le agevolazioni ai sensi dell'art. 14 del Regolamento per l'applicazione della tariffa per la gestione del ciclo dei rifiuti urbani TARI per l'anno 2020 e ritenuto di confermare tali riduzioni anche per l'anno 2021;

Visto il regolamento concessione contributi – piano famiglia: tariffe ed interventi economici, approvato con delibera di Consiglio comunale n. 23 dd. 25.05.2021, in particolare in particolare l'art. 4 "tariffa per il servizio integrato per la gestione dei rifiuti - sostituzione del comune al soggetto tenuto al pagamento" che autorizza le riduzioni previste dall'art. 14 del "Regolamento relativo alla tariffa per il servizio di gestione dei rifiuti. Approvazione modifiche";

Visto il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 "Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani".

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158.

Visto l'art. 21 della LP 13/5/2020 n. 3.

Viste le disposizioni di ARERA emanate anche recentemente in materia di tassa sui rifiuti.

Visto il DL. n. 18 dd. 17/2//2020 convertito con la legge 24/4/2020 n. 27.

Visto il DL. n. 34 dd. 19/5/2020.

Vista la nota IFEL dd. 24/4/2020.

VISTO il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2;

VISTO il parere sotto il profilo della regolarità tecnico-amministrativa espresso dal responsabile dell'area Finanza/Entrate, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto-Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2;

VISTO il parere in merito alla regolarità contabile espresso dal responsabile dell'area Finanza/Entrate, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto-Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 ed art. 4 del Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 54 del 30.11.2017;

Votazione palese per alzata di mano: favorevoli 11 , contrari 0 , astenuti 0 su numero 11 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1. Di approvare, per quanto in premessa, ai sensi dell'art. 14 comma 3 del Regolamento relativo alla tariffa per il servizio integrato di gestione dei rifiuti:

- a. la sostituzione del Comune, per il solo anno 2021, nel pagamento dell'importo dovuto a titolo di tariffa per le utenze domestiche così come individuate dall'art. 10 comma 6 del regolamento succitato nella misura del 100% della sola parte fissa della tariffa;
- b. la sostituzione del Comune, per il solo anno 2021, nel pagamento parziale dell'importo dovuto a titolo di tariffa – quota fissa - per le utenze non domestiche anche a carattere stagionale relativamente alle categorie economiche e nella misura descritte nella tabella successiva:

ATTIVITÀ	RIDUZIONE %
Alberghi con ristorante	50
Alberghi con ristorante stagionale	50
Alberghi senza ristorante	50
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	30
Bar, caffè, pasticceria annuale e stagionale	50
Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	50
Negozi, fiorerie	30
Plurilicenze alimentari	50
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie annuale e stagionale	50

2. Di approvare, ai sensi dell'Art. 14 del Regolamento per l'applicazione della tariffa per la gestione del ciclo dei rifiuti urbani (TARI), approvato con deliberazione dell'Assemblea della Comunità di Primiero nr. 3 dd. 03/03/2014, le seguenti **sostituzioni totali** del Comune per l'anno 2021 ai soggetti tenuti al pagamento dell'importo dovuto a titolo di tariffa:
 - ai sensi dell'art. 14 comma 1 lettera a) del Regolamento succitato, la sostituzione del Comune o dei Comuni di competenza nel pagamento totale dell'importo dovuto a titolo di tariffa, alle scuole elementari e medie inferiori pubbliche, fino alla data in cui si verificherà il passaggio di competenze ad altro ente, nella misura **del 100% sia della parte fissa della tariffa che della parte variabile;**
 - ai sensi dell'art. 14 comma 1 lettera b) del Regolamento succitato, la sostituzione del Comune nel pagamento totale dell'importo dovuto a titolo di tariffa, per locali ed aree di proprietà comunale o tenute a disposizione dal comune utilizzate dalle organizzazioni di volontariato, costituite esclusivamente per fini di solidarietà sociale, e dalle associazioni che perseguono finalità di rilievo sociale, storico, culturale, sportivo ecc... fatte salve le diverse disposizioni stabilite nelle apposite convenzioni, nella misura **del 100% della parte fissa della tariffa e di 12 svuotamenti del bidone assegnato per la parte variabile;**

3. Di approvare, ai sensi dell'Art. 14 del Regolamento per l'applicazione della tariffa per la gestione del ciclo dei rifiuti urbani (TARI), approvato con deliberazione dell'Assemblea della Comunità di Primiero nr. 3 dd. 03/03/2014, modificato con Atto del Commissario straordinario della Comunità di Primiero n° 38 del 28 aprile 2021, le seguenti **sostituzioni** del Comune per l'anno 2021 ai soggetti tenuti al pagamento dell'importo dovuto a titolo di tariffa:
- ai sensi dell'art. 14 comma 2 lettera b) del Regolamento succitato, la sostituzione del Comune nel pagamento parziale dell'importo dovuto a titolo di tariffa, a quelle utenze composte da almeno un soggetto che per malattia o handicap produce una notevole quantità di tessili sanitari (rifiuti di tipo indifferenziato come pannolini e pannoloni) **nella misura fissa di euro 120,00** all'anno per ciascuna persona avente i suddetti requisiti comprovati da idonea certificazione medica;
 - ai sensi dell'art. 14 comma 2 lettera c) del Regolamento succitato, la sostituzione del Comune nel pagamento parziale dell'importo dovuto a titolo di tariffa, a quelle utenze composte da almeno un soggetto che, sottoposto a dialisi, svolga tale terapia presso la propria residenza **nella misura fissa di euro 120,00** all'anno per ciascuna persona avente i suddetti requisiti comprovati da idonea certificazione medica;
 - ai sensi dell'art. 14 comma 2 lettera d) del Regolamento succitato, la sostituzione del Comune nel pagamento parziale dell'importo dovuto a titolo di tariffa nel caso di manifestazioni socio-culturali aperte a tutta la collettività, organizzate per fini di solidarietà sociale e/o beneficenza da associazioni iscritte all'albo comunale o da comitati informali, nell'ambito dei quali i proventi non derivino dall'esercizio di attività commerciale, ma eventualmente da libere offerte, **nella misura del 20% della parte fissa della tariffa**;
4. Di imputare la spesa derivante dal presente provvedimenti, stimata in Euro 40.500,00, al seguente capitolo del bilancio di previsione 2021 – 2023:

CAPITOLO	VOCE	IMPORTO	ESERCIZIO ESIGIBILITA'
11158/1	TRASFERIMENTO RISTORI SPECIFICI DI SPESA - COVID PER RIDUZIONE TARIFFE TARI	40.500,00	2021

E di impegnare e liquidare la somma con successiva delibera di Giunta Comunale;

5. Di trasmettere copia del presente provvedimento alla Comunità di Primiero quale Ente gestore del servizio, che curerà, attraverso Azienda Ambiente srl, l'applicazione e la riscossione del nuovo corrispettivo tariffario e tributario per l'anno 2021;
6. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, con separata votazione favorevoli 11, contrari 0, astenuti 0, su numero 11 consiglieri comunali presenti e votanti per alzata di mano, ai sensi dell'art.183 del Codice degli Enti Locali, vista la necessità e l'urgenza di attivare la riduzione tariffaria di cui sopra ;
7. Di dare evidenza, ai sensi dell'art. 4 della L.P. della L.P. 30/11/1992 n. 23 e ss.mm., che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
- opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79, quinto comma, del D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;
 - ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia amministrativa entro 60 giorni ai sensi dell'art. 2 lett. B) della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.

ODG PUNTO 5

L.P. 4 AGOSTO 2015, art. 39 comma 2 lettera e) - adozione della variante al Piano Regolatore Generale con adeguamento delle Norme di Attuazione alla Legge ed al Regolamento urbanistico-edilizio provinciale. Adozione definitiva.

Il Sindaco illustra il punto evidenziando che è una variante di adeguamento alla normativa provinciale in materia e non sostanziale;

La seduta consiliare si svolge a porte chiuse nel rispetto delle misure ministeriali e provinciali per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID19; collegamento in streaming per il pubblico.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE l'art. 120 della L.P. n 15 del 4 agosto 2015 dispone "*l'adeguamento degli strumenti di pianificazione e dei regolamenti edilizi comunali a questa legge, al regolamento urbanistico-edilizio provinciale e alla disciplina attuativa di questa legge*";

DATO ATTO CHE:

- con deliberazione del Consiglio comunale n. 04 del 09.03.2020 è stata effettuata l'adozione preliminare della variante al Piano Regolatore Generale di Canal San Bovo, adeguamento delle Norme di Attuazione alla Legge ed al Regolamento urbanistico-edilizio provinciale;

- l'adozione preliminare è stata resa pubblica mediante specifico avviso datato 10.03.2020, pubblicato all'albo pretorio e sul sito internet istituzionale del Comune per la durata di 30 giorni consecutivi, è stata depositata tutta la documentazione che compone la variante al PRG adottata preliminarmente e pubblicata sul sito, dando quindi la possibilità a chiunque di presentare osservazioni in merito nel pubblico interesse nel periodo compreso fra il 27.09.2019 ed il 26.10.2019;

- nel periodo predetto di esposizione non risultano pervenute osservazioni in merito;

- in data 03.06.2021, prot. n. 2928/A è pervenuto il parere datato 31.05.2021 del Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio, Ufficio per la Pianificazione Urbanistica e il paesaggio,

della Provincia Autonoma di Trento, ai sensi dell'articolo 39, comma 5, della Legge Provinciale n. 15 del 4 agosto 2015 recante "Legge provinciale per il governo del territorio" s.m.i.;

- dopo diversi approfondimenti con il Servizio Urbanistica della Provincia Autonoma di Trento, il tecnico incaricato arch. Vittorio Cerqueni con studio in Primiero San Martino di Castrozza TN, ha quindi predisposto gli elaborati definitivi seguenti:

RELAZIONI

RELAZIONE ILLUSTRATIVA - INTEGRAZIONE adozione DEFINITIVA con modifiche e/o integrazioni

NORME

NORME DI ATTUAZIONE - adozione DEFINITIVA con modifiche e/o integrazioni

ALLEGATO 1 - VINCOLI BENI CULTURALI

RAFFRONTI

RAFFRONTO tra Adozione PRELIMINARE - adozione DEFINITIVA con modifiche e/o integrazioni

ALLEGATI - 1

TABELLE DI CONVERSIONE DEGLI INDICI - adozione DEFINITIVA

SCHEMI ALLEGATI E ABACO COMPLESSIVO

ALLEGATI - 2

DELIBERAZIONE C.C n del

PARERE P.A.T. d.d. 31 maggio 2021 prat. n.2859 - parere n.15/21

DICHIARAZIONI

dichiarazione VERIFICA ASSOGGETTABILITA'

dichiarazione VERIFICA USI CIVICI

dichiarazione CARTOGRAFIA

dichiarazione CARTA DI SINTESI DELLA PERICOLOSITA'

dichiarazione RENDICONTAZIONE URBANISTICA

Altri allegati:

- PDF (con abaco complessivo -schemi)
- TABELLE di conversione degli indici in formato Excel.

CONSIDERATO CHE l'art. 39 della L.P. 4 agosto 2015, n. 15 (Legge provinciale per il governo del territorio) prevede che: *"1. Le varianti al PRG sono adottate con procedimento che regola la formazione del piano o con la procedura semplificata disciplinata dal comma 3, nei casi previsti dal comma 2"*;

CHE la specifica tipologia di varianti al P.R.G. è prevista dal citato comma 2, art. 39 L.P. 4 agosto 2015, n. 15, precisamente alla lettera e);

PRESO ATTO quindi della necessità di procedere all'adozione definitiva della variante al PRG entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione del parere del Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio, ai sensi dell'art. 37, comma 8 della L.P.15/2015, pena l'estinzione del procedimento;

PRESO ATTO che i medesimi elaborati sopra elencati saranno trasmessi alla Giunta Provinciale tramite il Servizio Urbanistica della P.A.T. per la relativa approvazione;

RIBADENDO quanto indicato nella deliberazione di approvazione preliminare, ai sensi del comma 2 dell'articolo 47 della Legge provinciale 15/2015, l'applicazione della salvaguardia alle norme modificate con la presente Variante, che il nuovo assetto normativo troverà applicazione solo a seguito dell'entrata in vigore delle nuove previsioni urbanistiche;

Visto il tipo di variante che comporta solo l'adeguamento alle norme provinciali si dà atto che la presente variante non comporta modifiche degli usi civici;

Vista la L.P. 04 agosto 2015, n. 15 e ss. mm.;

Visto lo Statuto Comunale;

VISTO il parere sotto il profilo della regolarità tecnico-amministrativa espresso dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto-Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2;

DATO ATTO che non necessita il parere di regolarità contabile, verificato che non ci sono riflessi di ordine contabile e finanziario;

VISTO il Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto-Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2;

CON voti favorevoli n. 11 contrari n.0 e astenuti n.0, espressi per alzata di mano da numero 11 Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1. Di adottare in via definitiva, ai sensi dell'art. 39, comma 2 lettera e) "le varianti imposte dagli obblighi di adeguamento derivanti dal vigente ordinamento, e dal comma 3, della L.P. 04 agosto 2015, n. 15, la varianti dei P.R.G. del Comune di Canal San Bovo, così come redatta dall'arch. Vittorio Cerqueni e costituita dalla documentazione acquisita in atti così come specificata in premessa, che pur non materialmente allegata costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Di disporre la trasmissione degli elaborati al Servizio Urbanistica della Provincia Autonoma di Trento, al fine di consentire l'adozione dei provvedimenti di propria competenza.

3. Di dare atto che la variante non comporta modifiche riguardanti l'uso civico.
4. Di escludere per le motivazioni espresse in premessa, ai sensi del comma 2 dell'articolo 47 della Legge provinciale 15/2015, l'applicazione della salvaguardia a seguito dell'adozione della presente Variante, con la conseguente applicabilità delle sole previsioni del P.R.G. oggi vigente, sino alla data di entrata in vigore della presente Variante di Adeguamento normativo.
5. Di dichiarare questo atto esecutivo a pubblicazione avvenuta ai sensi dell'art. 183 c.3 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n° 2.
6. Di dare evidenza, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23 e s.m., che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
 - opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, quinto comma, del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto-Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n° 1199;
 - ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia amministrativa entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs 2 luglio 2010, n. 104.

Delibera n. 31/2021

ODG PUNTO 6

APPROVAZIONE STUDIO DI FATTIBILITA' PER LA REALIZZAZIONE DI UN COLLEGAMENTO CICLO PEDONALE TRA CANAL SAN BOVO E CAORIA.

Il Sindaco illustra il punto dicendo che questo è un preliminare generale da cui verrà tratto un definitivo per ora per il percorso da Canale al guado per Caoria in base alle disponibilità economiche vigenti e alle richieste e autorizzazioni del servizio Bacini montani della PAT.

La seduta consiliare si svolge a porte chiuse nel rispetto delle misure ministeriali e provinciali per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID19; collegamento in streaming per il pubblico.

IL CONSIGLIO COMUNALE

IL SINDACO comunica che con delibera di giunta comunale n. 20 dd. 23/02/2021:

. Di affidare, per le motivazioni espresse in premessa, al dott. Grisotto Silvio dello Studio tecnico GRS di Primiero SM, l'incarico della redazione di uno studio di fattibilità tecnica ed economica per il collegamento ciclo-pedonale tra Canal san Bovo e Caoria in CC di Canal San Bovo per l'importo di € 6.230,00= iva (22 %) ed oneri previdenziali (2 %) esclusi, come da preventivo agli atti, approvando lo schema di convenzione e autorizzando il Sindaco alla firma della stessa;

2. di impegnare, la spesa di cui al punto 1) per complessivi € 7.752,61= IVA ed oneri previdenziali compresi sul bilancio di previsione 2021/2023 esercizio 2021 con imputazione al cap. 20811/15 e di liquidare il tecnico con scadenze come da convenzione;

3. di accertare l'entrata relativa pari ad € 7.752,61= con budget 2020 al cap. 1900/10 del bilancio 2021/2023 esercizio 2021;

VISTO lo studio di fattibilità tecnica ed economica per il collegamento ciclo-pedonale tra Canal san Bovo e Caoria in C.C. di Canal San Bovo consegnato dal tecnico in data prot. 27/04/2021 n. 2247 che comprende soluzioni progettuali per un costo complessivo di € 506.932,72 e ritenuto di procedere alla sua approvazione ai sensi dell'art. 49 del codice enti locali e dell'art. 12 comma 3 lett. b) dello statuto comunale per poter poi successivamente procedere alla redazione delle successive fasi progettuali;

VISTO il P.E.G. per la gestione del bilancio per l'anno 2020/2022 approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 3 del 20/01/2020;

RILEVATO che l'opera è inserita nel piano opere pubbliche 2021/2023;

VISTA la L.P. 10.09.1993, n. 26 e ss.mm. ed il relativo Regolamento di attuazione emanato con D.P.P. n. 9-84/Leg. dd. 11.05.2012;

VISTA la L.P. 09.03.2016, n. 2;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO il Regolamento di contabilità;

VISTO il Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto-Adige approvato con Legge regionale 03.05.2018, n. 2;

VISTO il parere sotto il profilo della regolarità tecnico-amministrativa espresso dal responsabile dell'ufficio tecnico comunale, e di regolarità contabile e copertura finanziaria della ragioneria comunale ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali

della Regione autonoma Trentino Alto-Adige approvato con Legge regionale 03.05.2018, n. 2;

CON voti favorevoli 11, contrari 0, astenuti 0 su numero 11 consiglieri presenti e votanti per alzata di mano;

delibera

1. Di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, ai sensi dell'art. 49 del codice enti locali e dell'art. 12 comma 3 lett. b) dello Statuto comunale, in linea tecnica, lo studio di fattibilità tecnica ed economica per il collegamento ciclo-pedonale tra Canal san Bovo e Caoria in C.C. di Canal San Bovo consegnato dal tecnico in data prot. 27/04/2021 n. 2247 per un costo complessivo di € 506.937,72;

2. Di dare atto che avverso il presente provvedimento possono essere esperiti:

- ricorso giurisdizionale di fronte al T.R.G.A di Trento ex articolo 2 lettera B) della L. 1034/1971 entro 60 giorni;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ex articolo 8 del D.P.R. 1199/1971 entro 120 giorni

Delibera n. 32/2021

ODG PUNTO 7

Designazione dei Consiglieri comunali chiamati a far parte della Commissione per la formazione degli elenchi comunali dei giudici popolari.

La seduta consiliare si svolge a porte chiuse nel rispetto delle misure ministeriali e provinciali per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID19; collegamento in streaming per il pubblico.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che ai sensi dell'art. 13, comma 1 della Legge 10 aprile 1951, n. 287 in ogni Comune sono formati, a cura di una Commissione composta dal Sindaco, o da un suo rappresentante, e da due Consiglieri comunali, due distinti elenchi dei cittadini residenti nel territorio del Comune in possesso dei requisiti indicati dagli art. 9 e 10 della citata legge per l'esercizio delle funzioni di Giudice popolare di Corte d'Assise e di Corte d'Assise d'Appello;

Considerato necessario, in seguito alle elezioni amministrative del 20 e 21 settembre 2020, procedere alla elezione dei nuovi componenti della Commissione in oggetto;

Sentita la proposta da parte del Sindaco di nominare i signori Bangoni Arianna e Stefani Giuseppe consiglieri comunali quali membri della Commissione in oggetto;

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2. Visto lo Statuto comunale;

Visto il Regolamento del Consiglio comunale;

Visto il parere favorevole, sotto il profilo della regolarità tecnico-amministrativa espresso dal Segretario comunale, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto-Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2;

Preso atto che non necessita acquisire il parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto-Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2, in quanto il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa;

Con voti favorevoli nr. 9 , contrari nr.0 e astenuti nr.2 (Bangoni e Stefani Giuseppe) su nr. 11 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1.Di nominare, per quanto esposto in premessa, quali membri della Commissione per la formazione degli elenchi dei cittadini residenti nel Comune in possesso dei requisiti per l'esercizio delle funzioni di Giudice popolare di Corte d'Assise e di Corte D'Assise e d'Appello (oltre al Sindaco o suo delegato, membro di diritto), i Consiglieri comunali:

- Stefani Giuseppe ;
- Bangoni Arianna.

2.Di dare atto che i designati non si trovano in alcuno dei casi di ineleggibilità o incompatibilità previsti dalle vigenti disposizioni in materia ed accettano la carica loro conferita con il presente provvedimento e sono in possesso dei requisiti di cui all'art. 9 della Legge 10 aprile 1951, n. 287.

3.Di dare evidenza, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 31.07.1993 n. 13, che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:

- Opposizione da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare alla Giunta comunale ai sensi dell'art. 183 del Codice degli Enti Locali (CEL) – approvato con L.R. 2/2018;
- Ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia amministrativa entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 dell'allegato 1) del D.Lgs. 02/07/2010 n. 104.
- Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da parte di chi vi abbia interesse, concreto ed attuale, entro 120 giorni ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.

Delibera n. 33/2021

ODG PUNTO 8

Comunicazioni del Sindaco

Il Sindaco comunica che domenica scorsa si è svolto il primo open day relativo al progetto Coliving; il prossimo sarà fatto in agosto;

Il Sindaco ringrazia l'Associazione US Vanoi e le altre associazioni coinvolte per l'organizzazione del primo raduno E-Bike nel Vanoi con annesse proposte culturali; che ha avuto un buon successo; auspica che l'iniziativa abbia un seguito negli anni futuri.

Il Sindaco esprime gli auguri del Consiglio e di tutta la Comunità del Vanoi alla signora Tisot Giovanna, ospite della nostra casa di riposo, per il Suo centenario.

Ricorda, infine, che ci hanno lasciato il signor Primo Zortea, molto noto come " l'ultimo resteler ", e il signor A. Molinari Pradelli, che ricordiamo come volontario studente durante l'alluvione del 66.

Il Sindaco, conclusi gli argomenti da trattare dichiara chiusa la seduta ad ore 18,40 del giorno 27/07/2021

Canal San Bovo 27/07/2021

IL SINDACO
RATTIN BORTOLO _____

IL SEGRETARIO COMUNALE VERBALIZZANTE
SPERANDIO LINO _____

Allegato odg del Consiglio comunale.

COMUNE DI CANAL SAN BOVO

PROVINCIA DI TRENTO

Via Roma, 58 CAP 38050 Tel. 0439 719900 Fax 0439 719999

mail: canalsanbovo@comune.canalsanbovo.tn.it

Codice Fiscale 00316270222 - Partita I.V.A. 00256240227

PROT. N.2733

CANAL SAN BOVO, li 24/05/2021

Oggetto: AVVISO DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE.

**Egr. Consigliere/a Comunale
Rispettivi indirizzi e-mail**

INFORMO LA S.V. CHE IL CONSIGLIO COMUNALE È STATO CONVOCATO IN SEDUTA DI URGENZA PER LE **ORE 18,30 DEL GIORNO MARTEDÌ' 25 MAGGIO 2021** PRESSO LA SEDE COMUNALE, PER TRATTARE IL SEGUENTE ORDINE DEL GIORNO:

- 1. ESAME ED APPROVAZIONE VERBALE DELLA SEDUTA DEL 11/05/2021.**

2. ESAME ED APPROVAZIONE CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2020 CORPO VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI CANAL SAN BOVO.

3. ESAME ED APPROVAZIONE CONTO CONSUNTIVO DEL COMUNE ESERCIZIO FINANZIARIO 2020.

4. ESAME ED APPROVAZIONE QUARTA VARIAZIONE AL BILANCIO 2021/2023, DUP, NOTA INTEGRATIVA;

5. ESAME ED APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE , ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E RELATIVE TARIFFE.

6. ESAME ED APPROVAZIONE MODIFICA AL REGOLAMENTO PER IL SOSTEGNO DEL NIDO FAMILIARE – SERVIZIO TAGESMUTTER.

7. ESAME ED APPROVAZIONE REGOLAMENTO CONCESSIONE CONTRIBUTI IN ESECUZIONE DEL PIANO FAMIGLIA: TARIFFE ED INTERVENTI ECONOMICI .

8. APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO DI PROGRAMMA PERIODO 2021/2023 CON L'ENTE PARCO PANEVEGGIO - PALE DI SAN MARTINO PER LA VALORIZZAZIONE E LA PROMOZIONE DELL'ECOMUSEO DEL VANOI COMPRESIVO DEL COMPENDIO STRUTTURALE E DI ATTIVITA' DEL "SENTIERO ETNOGRAFICO DEL VANOI".

9. . ESAME ED APPROVAZIONE MODIFICA AL REGOLAMENTO COMMISSIONE FAMIGLIA

10. NOMINA COMMISSIONE FAMIGLIA.

11.COMUNICAZIONI DEL SINDACO.

LA SEDUTA SARA' TENUTA A PORTE CHIUSE A CAUSA DELL'EMERGENZA COVID-19; LA STESSA SARA' VISIBILE IN DIRETTA STREAMING SULLA PAGINA FACEBOOK UFFICIALE DEL COMUNE DI CANAL SAN BOVO E CON LINK SUL SITO DEL COMUNE (CANALSANBOVO.NET).

IN CONFORMITA' CON LE DISPOSIZIONE COVID-19 I CONSIGLIERI COMUNALI DOVRANNO INDOSSARE LA MASCHERINA E LAVARSI LE MANI COL DISINFETTANTE, PRIMA DI ENTRARE IN AULA E SOTTOSCRIVERE E CONSEGNARE LA DICHIARAZIONE PRESCRITTA.

IL SINDACO

RATTIN BORTOLO

f.to

AVVISO DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE.

INFORMO LA POPOLAZIONE CHE IL CONSIGLIO COMUNALE È STATO CONVOCATO IN SEDUTA DI URGENZA PER LE ORE 18,00 DEL GIORNO MERCOLEDI' 27 GENNAIO 2021 PRESSO LA SEDE COMUNALE, PER TRATTARE IL SEGUENTE ORDINE DEL GIORNO:

1. APPROVAZIONE VERBALE DELLA SEDUTA DEL 30/11/2020
2. APPROVAZIONE VERBALE DELLA SEDUTA DEL 30/12/2020
3. APPROVAZIONE REGOLAMENTO CANONE PATRIMONIALE
4. APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2021/2023, DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) E NOTA INTEGRATIVA.
5. APPROVAZIONE BILANCIO ESERCIZIO 2021 DEL CORPO VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI CANAL SAN BOVO
6. APPROVAZIONE PIANO FAMIGLIA 2020/2025.
7. COMUNICAZIONI DEL SINDACO.

LA SEDUTA SARA' TENUTA A PORTE CHIUSE A CAUSA DELL'EMERGENZA COVID-19; LA STESSA SARA' VISIBILE IN DIRETTA STREAMING SULLA PAGINA FACEBOOK UFFICIALE DEL COMUNE DI CANAL SAN BOVO E CON LINK SUL SITO DEL COMUNE (CANALSANBOVO.NET).

IN CONFORMITA' CON LE DISPOSIZIONE COVID-19 I CONSIGLIERI COMUNALI DOVRANNO INDOSSARE LA MASCHERINA E LAVARSI LE MANI COL DISINFETTANTE, PRIMA DI ENTRARE IN AULA E SOTTOSCRIVERE E CONSEGNARE LA DICHIARAZIONE PRESCRITTA.

IL SINDACO
RATTIN BORTOLO

f.to